

Per una rilettura di Mancini

Saggi sul diritto del Risorgimento

a cura di
Italo Birocchi

vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*La Collana si avvale di un comitato scientifico internazionale
e ogni contributo viene sottoposto a procedura di doppio peer reviewing anonimo*

© Copyright 2018

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675354-0

INDICE DEL VOLUME

Presentazione <i>Italo Birocchi</i>	11
Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento <i>Italo Birocchi</i>	19
Gli anni torinesi <i>Elisa Mongiano</i>	121
«E fu seme che non cadde sopra terreno ingrato ed infecondo»: l'originale magistero manciniano <i>Eloisa Mura</i>	159
Andante moderato, appassionato molto. Mancini e i caratteri del diritto privato italiano (1842-1875) <i>Stefano Solimano</i>	233
La “fecondità legislativa” di Pasquale Stanislao Mancini e la codificazione commerciale italiana <i>Roberta Braccia</i>	255
«Mio primo amore ed esercizio»: il Mancini penalista <i>Marco Nicola Miletta</i>	293
La «moderanza nelle novazioni»: Mancini e il primo progetto di riforma matrimoniale dello Stato sabaudo (1850-51) <i>Ferdinando Treggiari</i>	403
Mancini machiavellista <i>Diego Quaglioni</i>	431
<i>Indice dei nomi</i>	445

PRESENTAZIONE

Italo Birocchi

Non esiste una biografia intellettuale di Pasquale Stanislao Mancini ma, come attesta eloquentemente l'abbondante bibliografia, l'interesse storiografico per il personaggio è vivissimo e non ha avuto sosta dopo la sua scomparsa. Inizialmente per fare i conti col suo apporto alle discipline giuridiche da lui maggiormente coltivate e al processo di unificazione nazionale (che significava misurarne il protagonismo nel Risorgimento). Indi, tra lo scorcio degli anni Dieci e il ventennio fascista, per discutere la valenza del principio di nazionalità, prima nella nuova situazione della scelta di campo effettuata nel 1915 – appassionato e però lucido il saggio dell'interventista Ruffini, allora ministro¹ –, più tardi nel clima del nazionalismo fascista, allorché prevalse la critica degli ideologi del regime alla concezione manciniana, ritenuta una proiezione dell'impianto individualista e liberale, ovvero un retaggio dell'ideologia illuminista. Infine, tra lo svolgimento del conflitto mondiale e il rinnovamento culturale del dopoguerra, per ripensare le possibili utilizzazioni della sua principale teorizzazione alla luce di una rinnovata attrattiva per gli aspetti giusnaturalistici della cultura manciniana e per la partecipazione al Risorgimento (erano state, tra l'altro, versate le sue carte al Museo centrale del Risorgimento di Roma e il legame tra Risorgimento e Resistenza, accreditato allora da un'importante storiografia, portava a riprendere gli studi sulle vicende dell'unificazione nazionale)².

¹ F. RUFFINI, *Nel primo centenario della nascita di Pasquale Stanislao Mancini*, in «Nuova antologia di lettere, scienze ed arti», s. VI, 188 (1917), pp. I-XVI (in estr.).

² Cfr. F. COLAO, *L'«idea di nazione» nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini», XXX (2001), p. 274. Spicca nel quadro storiografico A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*, Giuffrè,

Un interesse, come si vede, storiograficamente sempre cangiante, secondo l'atmosfera culturale e le diverse ideologie prevalenti. Molte le trattazioni su aspetti parziali della sua attività e peraltro attenzione precipua al principio della nazionalità, che ha finito per essere isolato dal suo pensiero giuridico complessivo, dalla koinè intellettuale presso cui era scaturito e dall'insieme dell'attività del personaggio (a lungo la storiografia giuridica ha diffidato delle biografie, fosse questo il frutto di un'impostazione idealistica o, più raramente, marxista della ricerca, o della tendenza a occuparsi di istituti ed enti giuridici, separati dalla soggettività dei protagonisti reali e dai contesti sociali)³. L'attenzione successiva, anche estera per i profili internazionalistici del pensiero manciniano, è stata un'autentica apertura ai molteplici settori in cui incise l'uomo politico, il giurista e l'intellettuale. Scansati i pericoli delle celebrazioni agiografiche in occasione dei vari anniversari nel frattempo intercorsi – della fondazione dell'*Institut de droit international*, del centenario della morte e ora del bicentenario della nascita –, la recente ondata di studi ha tracciato la strada per approfondire i moltissimi aspetti della personalità del giurista campano. Segnatamente gli atti del convegno tenutosi nel novembre 1988 ad Ariano Irpino hanno costituito un dovizioso inventario, ragionato e critico, che ha posto le premesse per le indagini ulteriori⁴. E queste sono state infatti condotte, beneficiando

Milano, 1954, che si avvale di una minuziosa ricerca e che per l'ampiezza delle letture e la struttura dell'opera potrebbe essere assunto come un classico del pensiero giuridico manciniano; se non fosse però che il tono agiografico e il forzato giudizio di coerenza scientifica dell'intera attività dello studioso campano inficiano pesantemente l'intero volume, volto del resto a proporre l'attualità del principio di nazionalità. Il libro dello studioso di Grozio e Vico resta tuttavia un riferimento importante per gli studi.

³ Efficacissime le notazioni, riferite alle ricerche su Francesco Carrara fino agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, di T. PADOVANI, *Il legislatore alla scuola della ragione. Una introduzione allo studio del «Programma» di Francesco Carrara*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», n.s., XXXVIII (1985), pp. 706-707.

⁴ *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico*, a cura di O. Zecchino, Guida, Napoli, 1991. Dopo le introduzioni iniziali, le 34 relazioni sono state raggruppate in cinque sezioni (l'età del Risorgimento, filosofia del diritto e filosofia della politica, diritto internazionale, diritto penale diritto civile e ordinamento giudiziario, politica ecclesiastica).

naturalmente delle nuove specializzazioni tematiche che andavano nel frattempo emergendo nei vari settori della ricerca. È stato un accumulo di rivelazioni ed anzi la molteplicità delle direzioni in cui si è scavato è tale che potrebbe aver scoraggiato almeno momentaneamente l'intrapresa individuale di una biografia complessiva di Mancini. Solo per quanto riguarda il comparto d'interesse storico-giuridico nel periodo che comprende la sua attività, si può pensare agli studi di storia dell'Università, a quelli sui generi letterari adoperati dai giuristi (le prolusioni, i manuali e l'enciclopedia), alle indagini di storia delle singole discipline (e in particolare quelle ove egli profuse il maggior impegno: il civile, il penale, il commerciale, l'internazionale e la procedura civile), alla storia dell'avvocatura, del Parlamento e dei singoli ministeri; più in generale si può rammentare il grande sviluppo delle ricerche di storia della cultura giuridica ottocentesca negli ultimi trenta anni. Un benefico diluvio, derivante dai nuovi orizzonti della storiografia giuridica, che indaga partitamente – anche negli archivi, anche attraverso le biografie intellettuali – e si specializza. In questo scenario è proprio dinanzi a tanti apporti concernenti realtà contigue il problema è quello di collegare gli svariati profili emergenti, affinché i vantaggi della specializzazione non si rinchiudano in un recinto che finirebbe per costituire erudizione inutile.

In effetti gli autori di questo libro sono tutti storici del diritto ed è legittima la diffidenza che di primo acchito se ne potrebbe dedurre: un tentativo di ridurre Mancini a semplice “giurista” – di solito si coltiva un'idea stereotipata e non storica di questa figura – sottraendo il personaggio alla complessità del vissuto nelle istituzioni e nella cultura del tempo. E magari l'univoca provenienza disciplinare degli autori potrebbe essere ritenuta una testimonianza del vizio che agli storici del diritto spesso si imputa: quello di parlare essenzialmente a se stessi e di separare il mondo del diritto dal resto delle scienze sociali, come se esso fosse mera tecnica maneggiabile solo dagli addetti ai lavori. Il no all'autoreferenzialità non può che essere netto, sia per ragioni generali, epistemologiche, sia perché comunque è il personaggio Mancini che ci obbliga alle aperture.

Semplicemente la sua figura ha tante facce e un tale attivismo, che si può tentare di approfondire qualche aspetto della sua esperienza collocandosi dal punto di vista storico-giuridico. Selezionare l'ottica da cui guardare alla sua attività è parso legittimo, nella consapevolezza, poc'anzi motivata, delle

potenzialità di scoperta e di reinterpretazione odiernamente vive sotto quella angolazione.

Da tempo è tramontata la visione che vedeva nel periodo avviatosi dopo la Restaurazione in Italia una fase scolorita della scienza giuridica, con una persistente prevalenza della scuola dell'esegesi e un disperso contributo di teorie variegata e non di rado ai margini della cultura ufficiale universitaria (Pellegrino Rossi e Romagnosi, Rosmini e Foramiti, Carmignani, Forti e Montanelli, Nicolini e la schiera innumerevole dei giovani giuristi napoletani, cui appartenne Mancini). Oggi per fortuna prevale un accostamento che guarda ai fondamenti eclettici del pensiero giuridico, sottolinea gli interessi non confinati alle patrie provinciali, valorizza gli svariati intrecci caratteristici della cultura preunitaria: tra professione e insegnamento, tra ambiti disciplinari – predominava la concezione enciclopedica del diritto –, tra l'impegno nelle istituzioni e nel privato. Quella scienza giuridica che figurava come comparsa, taglieggiata dalla censura, vincolata ai codici e ridotta a seguire modelli e comunque sostanzialmente lontana dal luogo canonico ove da sempre ci aspettiamo di trovarla – l'Università –, riprende linfa e sembra dire la sua nel processo risorgimentale che fu anche (se non soprattutto) costruzione giuridica⁵.

Ecco l'interesse per Mancini, personaggio emblematico per sperimentare quel bisogno di storia critica – di per sé un'etichetta abusata e stanca – che significa in sostanza considerarlo non solo come oggetto di indagini, ma anche come soggetto protagonista che parla allo studioso. Il compito appare infatti duplice. Da un lato riandare ai percorsi del giurista di Castel Baronia, rileggerlo con nuove ricerche e secondo piste aggiornate; dall'altro farsi prendere la mano da un personaggio che considerava il sapere nel suo impatto pratico e lo elaborava e trasmetteva senza steccati in tutti i settori in cui si trovò impegnato (la cattedra privata e quella pubblica; l'aula del foro e quella del Parlamento, la carica ministeriale o la tribuna di una rivista).

⁵ I punti salienti della critica sono in A. MAZZACANE, *Die italienische und die deutsche Rechtskultur im 19. Jahrhundert: Wege des Austausches*, in *Die deutsche und die italienische Rechtskultur im "Zeitalter der Vergleichung"*, herausgegeben von A. Mazzacane und R. Schulze, Duncker & Humblot, Berlin, 1995, pp. 139-141.

Forse il compito può essere definito come un mirare a contestualizzare il giurista irpino nel suo tempo. Interessa non tanto il Mancini della prolusione sul principio della nazionalità – in proposito esistono già ottimi lavori – bensì il Mancini impegnato a costruire la materia del Diritto internazionale e dunque occupato sulla cattedra a tessere un discorso di lunga lena che, mentre si rivolgeva immediatamente agli ascoltatori per la finalità didattica della lezione, era però formativo in senso lato: sia perché diretto a svolgere l'insegnamento sulla prima cattedra istituita in Italia, sia perché costruì le basi iniziali della disciplina scientifica (nei suoi contenuti e nello sforzo di delimitare i confini tra diritto, politica e morale), sia infine perché contribuì a educare tante coscienze. Oppure, in un altro campo, interessa non tanto riprendere le notizie sul Mancini schierato in prima fila contro la pena di morte, ma piuttosto indagare il personaggio che ha un posto – e quale – nella scienza giuridica penalistica, si confronta con Romagnosi e Nicolini, Rossi, Carmignani e Mamiani, e poi con Carrara (grandissima la consonanza tra i due giuristi), Zuppetta e Nocito, insegna privatamente la materia e però la riprende anche in un corso alla Sapienza di Roma, scheda e recensisce libri, tiene relazioni epistolari con i grandi penalisti europei, opera da legislatore e da ministro con la leva delle norme e del codice. O ancora interessa non tanto la condizione di Mancini esule a Torino, al pari di una fitta colonia di figure che da Napoli come da Roma e da Venezia vi trovarono rifugio, bensì la sua situazione particolare, sia perché molto presto gli fu concessa la naturalizzazione, sia perché le relazioni personali e le sue capacità di giurista e letterato polivalente lo inserirono perfettamente nella vita professionale e politica della capitale sabauda. A pochi mesi dall'arrivo a Torino, ad esempio, lo si incontra come membro della commissione deputata a discutere il progetto di matrimonio civile, delicatissimo terreno ove si scontravano la visione laica e la tradizionalista e nel quale il giurista sperimentò già quella congiunzione tra scienza giuridica e attività legislativa che fu una delle principali caratteristiche del suo operare. Si potrebbe continuare, a proposito del Mancini che in modo niente affatto inopinato si occupò di Machiavelli prospettando una sorta di 'riabilitazione critica' e aprendo il problema di come si fosse andato configurando nella tradizione italiana il rapporto nodale tra etica, politica e diritto, con una interpretazione che ha un posto di rilievo negli studi ottocenteschi sul segretario fiorentino; o che si mosse da protagonista – qui

destreggiandosi tra politica, cultura e scienza giuridica – per una codificazione civile che non si rifacesse pedissequamente al modello in auge e che contemperasse il profilo volontaristico dell'autorità legiferante con quello della sedimentazione e trasformazione nel corso del tempo; o che curò con sensibilità quel settore commercialistico che la forza montante dell'economia rendeva urgentemente bisognoso di nuovo impianto, contribuendo con le sue *Relazioni* (al Senato e alla Camera) allo sviluppo teorico-pratico della materia, alla vigilia dell'età vivantina: sono i temi che il lettore troverà svolti nei saggi qui raccolti.

Sarebbe facile indicare parecchi altri ambiti da riscoprire per lo storico del diritto. Ma, per quanto qui interessa, forse bastano questi cenni per mostrare che la settorializzazione dell'angolo visuale non prefigura, almeno negli intenti di partenza, uno sguardo isolazionistico: parlare del Mancini giurista significa parlare dell'avvocato, del politico, del legislatore, del cattedratico, dell'intellettuale non solo perché la sua figura racchiudeva tutti questi profili, ma anche perché un tale insieme di aspetti si ritrova generalmente (sebbene in varia misura) nella generazione dei giuristi risorgimentali.

Ferma restando l'angolazione prescelta, i temi sarebbero infiniti. Si pensi al campo della procedura civile a cui il giurista irpino fu certo massimamente attento e che non ha nel libro uno spazio dedicato. D'altra parte alcune direzioni di ricerca originariamente previste per una trattazione e svolte nelle linee fondamentali in un incontro pubblico tra gli autori (Roma, 16 giugno 2017) non si sono poi potute tradurre nella forma di saggio per la presente pubblicazione⁶. Ma nell'impostare questo libro non ci si è affatto

⁶ I temi allora presentati furono i seguenti: *Mancini, la circolarità del diritto, gli specialismi e la politica* (Italo Birocchi), *Gli anni torinesi* (Elisa Mongiano), *Mancini in cattedra: i corsi inediti torinesi del 1850-51 e 1851-52* (Eloisa Mura), *Mancini e l'unificazione nazionale (1859-65)* (Stefano Solimano), «*Mio primo amore ed esercizio*»: *Mancini e lo studio del diritto penale* (Marco Nicola Miletti), *La "fecondità legislativa" di Mancini per l'"edificio" della codificazione commerciale italiana* (Roberta Braccia), *Mancini e il diritto internazionale. Storia di un equivoco* (Luigi Nuzzo), *Mancini e le questioni di diritto privato internazionale* (Claudia Storti), *Itinerari della politica ecclesiastica di Mancini: la riforma matrimoniale* (Ferdinando Treggiari), *Mancini nelle "umili regioni della pratica"* (Cristina Vano), *Mancini machiavellista* (Diego Quaglioni). Aveva accettato di intervenire sul tema

dati l'obiettivo della completezza, come se fosse possibile trattare l'opera di Mancini quale sommatoria di interessi specialistici (tematici o disciplinari). Il giurista irpino non fu uno specialista, né poteva esserlo, e d'altronde, se la sua figura rientra storiograficamente in un quadro complessivo, non ne è però un semplice addendo.

Il libro è dedicato alla memoria di Giuliana D'Amelio, originalissima studiosa e Maestra, che agli esordi indirizzò i suoi studi proprio su Mancini, e di Aldo Mazzacane, Maestro della storia giuridica dell'Ottocento (europea, italiana, meridionale), autore tra l'altro di una bella voce sul giurista irpino, mai pubblicata.

Tra diritto e politica internazionale: Mancini e le missioni diplomatiche Eliana Augusti (assente all'incontro per ragioni di forza maggiore). A tutti gli studiosi va naturalmente la gratitudine del curatore del libro.

PASQUALE STANISLAO MANCINI E LA CULTURA GIURIDICA DEL RISORGIMENTO

Italo Birocchi

SOMMARIO: 1. Uomo delle città capitali – 2. Il decennio napoletano: gli incontri e le passioni – 2.1. La filosofia del diritto e il diritto penale – 2.2. L'economia – 2.3. La scuola privata – 2.4. Dall'impegno civile a quello politico – 3. Costruttore del diritto nazionale – 3.1. La cattedra specialistica di un giurista polivalente – 3.2. Materiali da costruzione: filosofia, storia e soprattutto comparazione – 3.3. Il Parlamento, cantiere principale dell'edificazione – 3.4. Le maestranze al lavoro: il progetto dell'Enciclopedia giuridica italiana – 4. Nella crisi dello Stato liberale – 4.1. La consegna dei codici (1882 e 1888) – 4.2. Dai diritti della nazione agli interessi dello Stato, ovvero la “nobile” gara per l'incivilimento mondiale – 5. Quale scienza giuridica al tempo di Mancini? – 5.1. Fantasie storiografiche di specialismi disciplinari – 5.2. Una scienza laica e pratica.

1. *Uomo delle città capitali*

C'è un segno caratteristico della forma mentale di Mancini, che appare costante e che ne denota l'appartenenza alla modernità ottocentesca: la sua attività si svolse per intero nelle capitali. Operò esclusivamente a Napoli, Torino, Firenze, Roma, ove di volta in volta risiedette e pose il centro della propria attività. Non sembra un dato esterno o casuale, come si potrebbe ritenere se fosse stato portato in quelle città dalla sua professione di avvocato o di cattedratico: piuttosto, si intravede una scelta costante e coerente che attiene al modo di intendere la propria collocazione nella società civile.

A Napoli gettò le basi della sua formazione: fece sin da giovanissimo (1835) le prime esperienze di avvocato e subito ad alti livelli; si mise in luce negli ambienti letterari con iniziative variegata ma sempre di spicco (dall'acquisto, la ristrutturazione e la direzione di quella palestra intellettuale che fu la rivista *Le ore solitarie* alla partecipazione al Congresso degli scienziati del 1845); impiantò la sua scuola di diritto, ove tenne conto delle altre

GLI ANNI TORINESI

Elisa Mongiano

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Un esule ‘fortunato’ – 3. Tra cattedra e foro – 4. Verso orizzonti nuovi.

1. Premessa

Pasquale Stanislao Mancini giunse esule a Torino nell’autunno del 1849¹ e vi risiedette con continuità sino all’ottobre 1860². In seguito si divise tra Torino, Napoli e, dopo il trasferimento della capitale, Firenze per approdare infine a Roma. Il distacco da Torino, ove lo avevano trattenuto, sino al 1864, gli impegni parlamentari e, anche dopo tale data, quelli accademici e professionali, sarebbe divenuto definitivo nel 1872, con il passaggio alla Sapienza romana³ e

¹ Fuggito da Napoli per sottrarsi all’arresto, Mancini sbarcò a Genova, insieme a Giuseppe Pisanelli e Raffaele Conforti, ai primi di ottobre 1849 per raggiungere poco dopo Torino, ove, a seguito del fallimento delle altre esperienze costituzionali italiane, l’afflusso di esuli si era fatto consistente. Dell’avvenuta fuga, era stata data, sin dal 1° ottobre, notizia al d’Azeglio dal console sardo a Roma Giuseppe Magnetto (M. D’AZEGLIO, *Epistolario [1819-1866]*, a cura di G. Virlogeux, V, 8 maggio 1849 - 31 dicembre 1849, Centro studi piemontesi, Torino, 2002, pp. 457-458, doc. 302). Sulla carriera diplomatica del Magnetto, ivi, p. 134.

² Risale al 21 ottobre la relazione inviata da Napoli al Cavour, nell’imminenza del plebiscito, sulla situazione del ex Regno borbonico e sulle iniziative da assumere, «illuminando l’opinione pubblica [...] intorno alle istituzioni, leggi, amministrazione e stato dell’Italia superiore» (C. CAVOUR, *Epistolario*, XVII/5, a cura di C. Pischedda e R. Rocca, Olschki, Firenze, 2005, pp. 2382-2387, doc. 3228).

³ ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO (d’ora in poi ASUTo), *Corrispondenza*, *Carteggio*, 1872, XII.1, 1873, XII.2.

«E FU SEME CHE NON CADDE SOPRA
TERRENO INGRATO ED INFECONDO»:
L'ORIGINALE MAGISTERO MANCINIANO *

Eloisa Mura

SOMMARIO: 1. L'esordio nel «corso completo» torinese – 2. Mancini professore –
3. La funzione civile dell'insegnamento – 4. Dalle lezioni napoletane ai corsi
torinesi.

1. *L'esordio nel «corso completo» torinese*

Il diritto internazionale era professato dall'illustre Pasquale Stanislao Mancini ancora nel vigore dell'età [...]. Unendo all'intelligenza eletta, estesissima cultura, artista nella figura e nell'espressione, d'una facondia inarrivabile, indubbiamente destò e mantenne nella gioventù studiosa, unito all'amore per lo studio, il fuoco sacro della libertà italiana [...]. Notevoli sopra tutte fin dal primo anno le sue lezioni sulla guerra e sul diritto di non intervento, colle quali si iniziava la gioventù del piccolo Piemonte a protestare coraggiosamente, anche in nome della scienza, contro le continue pressioni della Corte aulica e le agoniche convulsioni della Santa Alleanza¹.

Con queste ammirate parole Giuseppe Todde, professore di Economia politica nell'ateneo cagliaritano, ricordava le lezioni di Mancini che aveva seguito nell'Università sabauda durante gli anni accademici 1850-51 e 1851-52 come studente del corso completo e delle quali possedeva la versione

* Si riproduce qui con alcune modifiche il testo già apparso in E. MURA, *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, ETS, Pisa, 2018, pp. 9-86.

¹ G. TODDE, *La scuola di Economia politica nella Università di Torino: corsi 1850-53. Ricordi d'uno studente*, in «Giornale degli economisti», XII (1896), pp. 7-8.

ANDANTE MODERATO, APPASSIONATO MOLTO.
MANCINI E I CARATTERI DEL DIRITTO
PRIVATO ITALIANO (1842-1875)

Stefano Solimano

La concezione di Pasquale Stanislao Mancini intorno allo spirito e ai contenuti del diritto civile nazionale prese forma tra gli anni Quaranta e Cinquanta dell'Ottocento.

Taluni elementi della cultura giuridica dell'avvocato e docente irpino si ricavano dalla prolusione tenuta a Napoli nel 1842 in occasione dell'apertura della scuola privata da lui fondata, insieme con de Augustinis e Tecci¹. Alcuni passaggi meritano di essere riprodotti:

Accettiamo la codificazione, ma come un diritto che ha dell'assoluto e del relativo, per quanto è necessario alla possibilità contingente, che può e deve avere de' miglioramenti [...]. Accettiamo una legislazione di principi, ma senza cadere nella esagerazione di coloro che vorrebbero distruggere tutti i comenti e le parafrasi [...]. Veneriamo la giurisprudenza, ma come luce e come fiaccola [...], e non come giudice unico e supremo e superiore alla propria coscienza [...]. Vogliamo saper l'opera e le leggi de' nostri padri, delle generazioni e de' popoli che furono ma senza perderci in tutti gli archivi [...]. E venendo al metodo [vogliamo] adoperare congiuntamente l'empirico e il razionale, o sia quello che procede per fenomeni e fatti e quello che rintraccia ed espone le cause e le ragioni secondo le regole della più rigorosa logica ed ermeneutica legale².

¹ Sul fenomeno delle scuole private a Napoli lungo l'Ottocento v. A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Jovene, Napoli, 1994, pp. 77-113, in merito a quella di Pasquale Stanislao Mancini, pp. 108-112.

² M. DE AUGUSTINIS, *Prolusione nell'apertura dello studio di dritto de' professori Matteo de Augustinis, Raffaele Tecci, e Pasquale Stanislao Mancini*, in «Giornale di Scienze morali

LA “FECONDITÀ LEGISLATIVA” DI PASQUALE STANISLAO MANCINI E LA CODIFICAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Roberta Braccia

SOMMARIO: 1. Premessa: ragioni di una presenza – 2. Le fondamenta: Mancini e il primo codice di commercio italiano (1859-1865) – 3. L’edificio: dal *Progetto preliminare* al *Codice Mancini* (1869-1882) – 4. Le *Relazioni Mancini* per il codice di commercio: opere di un giuscommercialista?

1. *Premessa: ragioni di una presenza*

Il 3 dicembre 1843 l’avvocato genovese Antonio Caveri (1811-1870) scriveva all’amico Mittermaier di voler intraprendere un viaggio a Parigi per procurarsi alcuni libri necessari allo svolgimento di uno studio complessivo sul diritto civile sardo cui si stava dedicando da tempo¹; l’alternativa, secondo Caveri, sarebbe stata rivolgersi «à Monsieur Mancini à Naples» – come forse gli aveva suggerito lo stesso Mittermaier –, tuttavia non aveva il coraggio di rivolgersi a lui («quoique je désire être en communication avec cet homme distingué le courage me manque de m’adresser à lui»)².

¹ Lettera edita da S. CRESCI, *Antonio Caveri (1811-1870): un giurista tra foro, accademia e politica*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVII (2004), p. 232 (saggio pubblicato anche in «Rassegna forense», XXXVII [2004], 3-4, pp. 1249-1308), cui si rinvia per ulteriori informazioni e notizie sul giurista ligure.

² Come noto, K.J.A. Mittermaier fu uno dei «più assidui e fervidi corrispondenti» di Mancini, cfr. G. D’AMELIO, *Pasquale Stanislao Mancini e l’unificazione legislativa nel 1859-61*, in «Annali di storia del diritto», V-VI (1961-62), p. 165. Non ancora esule in Piemonte,

«MIO PRIMO AMORE ED ESERCIZIO»: IL MANCINI PENALISTA

Marco Nicola Miletta

SOMMARIO: 1. Gli esordi: «Le Ore solitarie» e il carteggio con Mamiani – 2. Avvocatura e scuola privata: fucine anti-borboniche – 3. La «lotta tremenda» tra libertà e dispotismo – 4. Da «angelo consolatore» a contumace – 5. Nell'oasi torinese – 6. La *pie-montizzazione* codicistica – 7. Il penale mite alla prova del brigantaggio – 8. La «ferma credenza» nell'unificazione penale – 9. «Una giovinezza novella»: il corso romano del 1873-74 – 10. Il biennio da guardasigilli: a) l'impulso al codice penale – 11. Il biennio da guardasigilli: b) i tratti liberali e laici del riformismo penale – 12. Il diritto di punire: «armonia» tra morale e utile – 13. «Lugubre» e «poetica»: la questione della pena di morte – 14. Carceri, manicomi, colonie: l'esecuzione penale – 15. «Le forme de' giudizj» – 16. Un illuminista meridionale nel 'lungo' Ottocento italiano.

1. *Gli esordi: «Le Ore solitarie» e il carteggio con Mamiani*

Ad uno sguardo superficiale, il contributo di Pasquale Stanislao Mancini al diritto penale appare discontinuo e disorganico. L'impressione è, tuttavia, contraddetta da uno spoglio paziente della miriade di scritti giovanili, dell'imponente epistolario, dei faldoni di documenti parlamentari e ministeriali a sua firma, delle arringhe difensive.

L'interesse per la dimensione penalistica traspariva già dai brillanti esordi sulla ribalta culturale napoletana, alla quale l'irpino si affacciava poco più che ventenne interpretandovi contestualmente il pubblicista, l'avvocato e il professore 'privato'. Sul periodico «Le Ore solitarie», da lui rilevato nel 1838 e trasformato in raffinata vetrina di filosofia, arte, economia, diritto, il giovane «direttore-proprietario»¹

¹ G. OLDRINI, *La missione filosofica del diritto nella Napoli del giovane Mancini*, in

LA «MODERANZA NELLE NOVAZIONI»:
MANCINI E IL PRIMO PROGETTO DI RIFORMA
MATRIMONIALE DELLO STATO SABAUDO (1850-51)

Ferdinando Treggiari

SOMMARIO: 1. 1860: il matrimonio civile in legge – 2. 1850: il matrimonio civile in progetto – 3. Le discussioni in seno alla Commissione di legislazione degli Stati sardi – 4. Il «Parere del membro discordante» – 5. L'esito dei lavori della Commissione – 6. Nuovi progetti di matrimonio civile 'temperato' – 7. Trent'anni dopo.

1. 1860: *il matrimonio civile in legge*

Durante i cento giorni del commissariato straordinario di Gioacchino Napoleone Pepoli in Umbria (settembre-dicembre 1860) la transizione dell'ex provincia pontificia al Regno d'Italia fu caratterizzata, tra le molte novità, dall'esperimento – unico nell'esperienza dei governi provvisori – dell'introduzione del matrimonio civile, cinque anni prima che il nuovo istituto entrasse in vigore in tutto il territorio del Regno insieme al codice civile unitario¹.

Il singolare episodio, dovuto all'iniziativa di una mente illuminata, rappresentò una coraggiosa e significativa deviazione dalla politica dell'«assimilazione legislativa» intrapresa dal governo piemontese e che l'anno prima

¹ Cfr. F. TREGGIARI, *Carte che parlano. Giustizia e riforme istituzionali in Umbria nei cento giorni di Pepoli*, in *La giustizia in Umbria dallo Stato pontificio all'Italia unita*, a cura di W. De Nunzio, M. Campiani, F. Treggiari, Jovene, Napoli, 2013, pp. 83-153 (anche in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», CX [2013], II, pp. 355-421). Sulla vicenda cfr. già G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Giuffrè, Milano, 1961, pp. 13-14.

MANCINI MACHIAVELLISTA

Diego Quaglioni

«Si tratta del lavoro di un giurista [...], di un approccio tipico della mentalità di un giurista». Questo giudizio sul discorso che Mancini tenne nel 1852 all'Accademia di filosofia italiana, a Torino, intorno a *Machiavelli e la sua dottrina politica*, e che nel 1873 il suo allievo Augusto Pierantoni ristampò in una raccolta di discorsi e prolusioni di diritto internazionale¹, non è il giudizio di uno storico del diritto. Esattissimo giudizio, si badi bene, ma anche giudizio subito oscurato dai luoghi comuni di una storiografia ignara, spesso anche nei suoi esponenti migliori, del contributo dei giuristi alla cultura dell'Ottocento. È appunto il caso del compianto Giuliano Procacci, che nel suo *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, poco più di una ventina d'anni fa, tracciava il giudizio cui ho fatto cenno, e a cui non è possibile non imputare un'incomprensione di fondo. Scriveva Procacci del saggio di Mancini:

Si tratta del lavoro di un giurista, quale il Mancini era, tutto incentrato sul tema tradizionale del rapporto tra politica e morale nell'opera del Machiavelli. Per quante giustificazioni si potessero trovare, rimaneva pur sempre vero a giudizio del Mancini che, nell'ansia di liberare la politica da ogni residua soggezione alla teologia, il Machiavelli era andato troppo oltre sino a proclamarne il completo affrancamento dall'etica. Ciò era stato un «grave malanno», in conseguenza del quale la politica da «scienza» si era trovata ridotta ad «arte», e cioè a un «calcolo aritmetico di probabilità applicato a' fatti sociali». Per scagionare il Segretario fiorentino di questa grave responsabilità, il Mancini non trovava nulla di meglio che riesumere il vecchio argomento settecentesco circa il carattere «obliquo» dei suoi scritti, asserendo che

¹ P.S. MANCINI, *Machiavelli e la sua dottrina politica*, in ID., *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Presso Giuseppe Marghieri Editore, Napoli, 1873, pp. 221-318.

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2018